

zioni altro danaro che non sia quello dell'indennità.

Ma, evidentemente, lo scopo del nostro articolo non mira tanto a colpire una larvata corruzione, quanto a togliere al candidato, che di questa indennità fa pubblicamente cessione a vantaggio di enti od associazioni, quel privilegio di prestigio che gli può venire da questo nobile, quanto facile, gesto.

Questo lo scopo del nostro articolo aggiuntivo; al quale non ci sembra risponda abbastanza, anche per difetto di ogni sanzione, la disposizione generale che vieta la rinuncia, la cessione (ed anche la sequestrabilità) dell'indennità, perchè noi vogliamo che i candidati si presentino tutti, pubblicamente, nelle stesse condizioni, e non vi sia uno che possa presentarsi con un prestigio maggiore facendo getto dell'indennità che potrebbe avere.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Comprendo lo scopo nobilissimo della proposta degli onorevoli Cameroni e Meda, nel senso di dichiarare nulla la elezione del candidato il quale, per indurre gli elettori a votare in suo favore, abbia promesso o dichiarato di devolvere le somme di cui all'articolo 11, o parte di esse, a vantaggio di persone o di enti determinati, o comunque a scopi di pubblica utilità.

Ma io credo l'articolo perfettamente inutile. Quegli che vorrà cedere l'indennità di deputato, dirà: questa me la tengo religiosamente, e non ne do un centesimo a nessuno; però vi do scimila lire del mio! (*ilarità*)

Queste sanzioni sono perfettamente inutili, perchè sono destinate a non essere applicate, e tutto al più danno luogo a qualche bega per cercare le nullità. Per esempio, se uno dicesse: « adesso che ho l'indennità vi invito a colazione », solo per questa facezia potrebbe esservi chi cercherebbe di far dichiarare nulla la sua elezione. (*Si ride*)

Credo che bisogni non esagerare: contro la corruzione vi sono tante altre sanzioni. Se la cessione dell'indennità fosse stata promessa come mezzo per esercitare la corruzione, essa rientrerebbe nelle forme ordinarie della corruzione elettorale, onde si otterrebbe egualmente lo scopo di reprimela, senza stabilire una sanzione speciale per questa forma di corruzione, quasi che essa fosse diversa dalle altre.

Per me colui il quale dichiara che darà agli elettori l'indennità che riceve come deputato, fa un atto di corruzione, e per le disposizioni già votate è punibile non solo con la nullità, ma penalmente.

Prego quindi l'onorevole Cameroni di non insistere nel suo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, *relatore*. La Commissione si associa alle considerazioni ed alla preghiera fatte dall'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Onorevole Cameroni, mantiene il suo articolo aggiuntivo?

CAMERONI. Poichè l'onorevole presidente del Consiglio ha, con la sua autorevole interpretazione, se anche possa sembrare esuberante, dichiarato alla Camera che equivale a corruzione il fatto di promettere, per avere i voti, la somma dell'indennità, anche sotto l'aspetto di beneficenza od altro, lo scopo del mio articolo aggiuntivo è raggiunto, e non ho difficoltà a ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 12:

« Per la prima attuazione della presente legge si procederà alla formazione di nuove liste elettorali.

« Rispettivamente, entro il 75° ed il 170° giorno dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli comunali ed i Consigli provinciali procederanno alla rinnovazione totale dei membri elettivi delle Commissioni elettorali comunali e provinciali. In caso che tale rinnovazione non avesse luogo per lo scioglimento del Consiglio comunale si applicherà la disposizione, di cui all'articolo 21 della legge vigente; e quando la mancata rinnovazione dipendesse dallo scioglimento del Consiglio provinciale, rimarranno in carica i membri elettivi che lo erano in precedenza alla data del decreto di scioglimento.

« Non oltre 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere compilati ed inviati al presidente del tribunale ed all'ispettore scolastico gli elenchi indicati nell'articolo 3. Il comando del distretto militare e la capitaneria di porto dovranno far pervenire, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine sopradetto, l'elenco debitamente firmato di coloro che si trovano nelle condizioni indicate nel n. 2° dell'articolo 1 della presente legge.

« Gli elenchi documentati dal presidente del tribunale e annotati dall'ispettore scolastico dovranno essere restituiti all'ufficio